TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1859

quali non hanno ancora ricorso, ne furono impediti da motivi speciali, e questi motivi speciali possono essere molti. Primieramente alcuni possono ignorare il loro titolo di diritto, o possono essere impediti di ricorrere per essere minori o per essere assenti; in secondo luogo, per fare queste pratiche è necessario avere dei documenti, di cui non sempre è facile il provvedersi; si devono presentare, per esempio, le quitanze di avere pagati i diritti di finanze per l'acquisto delle piazze anche in tempi assai remoti; ora non è facile pei ricorrenti di trovare originali o copia di queste antiche quitanze, massime dopo le vicende che fecero talvolta andare i registri dal Piemonte in Francia, e che diedero luogo a tanti dissesti e variazioni in queste carte.

Si sarebbe adunque potuto stabilire, qual condizione della liquidazione, un termine modico per la presentazione dei titoli al momento che si faceva la prima legge, con abbreviazione dei termini della prescrizione, anche se vuolsi sotto pena di decadenza; ma ora che la legge è fatta e che i diritti alla liquidazione sono acquisiti, come compenso alla espropriazione, i crediti dei proprietari di queste piazze verso lo Stato sono crediti come tutti gli altri, e a rigore di termini non devono soggiacere a prescrizioni particolari.

Tuttavia, tenendo conto di alcune delle ragioni addotte dal signor ministro, io non vorrei negare un qualche temperamento al diritto ordinario che estende fino a trent'anni la prescrizione; ma mi pare che il termine di cinque anni sia troppo breve, e che per lo meno si dovrebbe equitativamente portare sino ai dieci. Nè mi muove il pericolo accennato dal signor ministro, per cui potrebbe accadere che una piazza venisse presentata due volte alla liquidazione; parmi che vi sieno mezzi da cansare questo pericolo. Il signor ministro troverà certamente modo di evitare queste doppie liquidazioni aggiungendo precauzioni e obbligo di maggiori giustificazioni a quelli che tardano a porgere le loro domande. Del resto, anche nella prima legge si era previsto il caso di certe liquidazioni tardive, e loro si erano diminuiti i favori. Ma per rispetto a quel diritto di proprietà che risiede nei ritentori di piazze, per rispetto anche a quella certa delicatezza cui deve conformarsi il Governo, il quale fa qui le parti di debitore nel tempo stesso che fa la parte di legislatore, mi sembra che dovrebbe essere accolta la proposta di portare almeno ad un termine più lungo dei cinque anni la pena di decadenza, o di prescrizione: io proporrei il termine di dieci anni. In questo mi trovo appoggiato all'articolo 10 della legge precedente, la quale espressamente dichiara che durerò tuttania l'azione secondo le norme del diritto ordinario, come pure mi trovo appoggiato alla relazione già citata, nella quale l'onorevole relatore e sostenitore della legge esprimeva precisamente l'idea di non escludere dalla liquidazione quelle piazze che fossero presentate alla liquidazione nel corso del trentennio. Parmi che sia tanto più da accogliere la mia proposta che i proprietari di piazze furono già in varie guise sollecitati a presentare i loro titoli, e lo furono eziandio con punizioni,

sia rendendo loro più difficile una tardiva liquidazione, sia anche dichiarando nell'articolo 7 della legge del 1857 che gli interessi per i ritardatari non decorrerebbero se non dal giorno dell'assegno, anzichè da quello della pubblicazione della legge. Se per conseguenza avvi alcuno il quale stia in ritardo, bisogna ben credere che vi si trovi unicamente per necessità, per circostanze speciali che a ciò lo inducano; che se fosse per negligenza, già ne resta dalla legge vigente punito.

Per queste ragioni, io mi riserverò di proporre poi all'articolo 1 un emendamento, per cui si porti il suddetto termine a dieci anni.

GARIBALDI, relatore. L'onorevole Della Motta ha riprodotto nanti la Camera la domanda che egli propugnò in seno della Commissione, che cioè fosse esteso ad anni dieci il termine di cinque proposto dal Ministero. Io non mi farò qui a ripetere le considerazioni che sono ampiamente svolte, sia nel progetto ministeriale, sia nella relazione della Commissione per far vedere gli inconvenienti a cui certamente si darebbe luogo se questo termine fosse esteso ai dieci anni.

Io ho preso la parola per dire, anche in nome della Commissione, che essa mantiene il progetto ministeriale, che cioè sia limitato il termine a cinque anni, e per aggiungere alle molte ragioni già svolte, una del tutto nuova la quale è tratta dall'articolo 13 della legge 3 maggio 1857. In quest'articolo è proclamato il principio che le rendite da assegnarsi per mezzo di liquidazione delle piazze dei procuratori decorreranno dal giorno in cui andrà in esecuzione la legge ordinatrice del libero esercizio; quanto alle altre piazze, la decorrenza degli interessi si fisserà dal giorno della pubblicazione della presente legge, salvo il disposto del prescritto dall'ultimo alinea dell'articolo 7 della stessa legge.

Vede l'onorevole Della Motta, vede la Camera che, lasciando un termine di dieci anni, si verrebbe a creare per le finanze il pericolo evidente di un peso assai grave, cioè un cumulo di molte annualità d'interessi che sarebbero devolute anche per quelle domande che venissero tardivamente proposte.

DELLA MOTTA. No, no!

GARIBALDI, relatore. Domando perdono; l'articolo 7 non porta già l'eccezione che non siano dovuti interessi se la domanda non fu proposta, ma provvede nel solo caso eccezionale che i titoli siano tardivamente prodotti.

Ecco il tenore di questo articolo:

« Sarà concesso ai proprietari delle piazze un termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge per proporre la domanda di liquidazione e produrre i titoli. L'esame dei titoli non prodotti in tempo utile verrà rimandato ad una liquidazione speciale successiva all'operazione generale. La rendita da assegnarsi per mezzo di liquidazione dei titoli tardivamente prodotti non porterà interessi che dal giorno dell'assegno. »

Ben vede l'onorevole preopinante che questa disposizione è applicabile solo in via eccezionale al caso della